

**TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA
LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E LA REPUBBLICA ITALIANA**

La Repubblica Popolare Cinese ed la Repubblica Italiana (di seguito denominate "le Parti Contraenti"),

Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio

Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1
Obbligo di estradare**

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale o eseguire una condanna alla reclusione inflitta a loro carico.

**Articolo 2
Reati che danno luogo all'estradizione**

1. Danno luogo ad estradizione i fatti che costituiscono reato per la legge di entrambi gli Stati e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - (a) quando la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati con la pena della reclusione ad almeno un anno;
 - (b) quando la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna alla pena della reclusione e al momento della presentazione della domanda la durata della pena residua è di almeno 6 mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al comma 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.
3. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'estradizione per tutti quei reati.
4. Se il reato per il quale l'estradizione è richiesta attiene alla materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari, lo Stato Richiesto non rifiuterà l'estradizione soltanto per il motivo che la sua legge non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari.

Articolo 3

Motivi di rifiuto obbligatori

L'extradizione non è concessa in una delle seguenti circostanze:

- (a) se il reato per il quale è richiesta è un reato politico o se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta. A tal fine, non vengono considerati reati di natura politica i reati di terrorismo né qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
- (b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta di estradizione è stata avanzata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinione politica ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento giudiziario può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- (c) se il reato per il quale l'extradizione è domandata costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;
- (d) se, nello Stato Richiesto, il reato per il quale l'extradizione è domandata è coperto da provvedimento di clemenza individuale o generale o se è intervenuta altra causa di estinzione del reato o della pena;
- (e) se lo Stato Richiesto ha emesso sentenza definitiva ovvero ha definitivamente concluso il procedimento penale nei confronti della persona richiesta per il reato per cui è domandata l'extradizione;
- (f) se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta, nello Stato Richiedente, è stata o sarà sottoposta a tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante, con riferimento al reato per il quale è domandata l'extradizione.
- (g) se l'accoglimento della richiesta di estradizione può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato Richiesto ovvero può determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale, compresa l'esecuzione di una specie di pena vietata dalle leggi dello Stato Richiesto;

Articolo 4

Motivi di rifiuto facoltativi

L'extradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

- (a) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione penale dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dallo Stato Richiesto per lo stesso reato per il quale l'extradizione è domandata;
- (b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'extradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o altre condizioni personali di tale persona.

Articolo 5

Rifiuto dell'extradizione del cittadino

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei suoi cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'extradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della sua legge interna. A tale scopo lo Stato Richiedente deve fornire allo Stato Richiesto le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. Lo Stato Richiesto comunicherà prontamente allo Stato Richiedente l'esito della domanda.

Articolo 6

Autorità designate

Ai fini del presente Trattato, le Autorità Designate per la trasmissione delle richieste di estradizione e per la diretta comunicazione tra le stesse sono rispettivamente il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese e il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana.

Articolo 7

Richiesta di estradizione e documenti necessari

1. La richiesta di estradizione deve essere formulata per iscritto e deve contenere quanto segue:
 - (a) l'indicazione dell'Autorità Richiedente;
 - (b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
 - (c) un'esposizione dei fatti costituenti reato per i quali l'extradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data, del luogo di consumazione, della condotta e delle conseguenze del reato;
 - (d) il titolo del reato, la pena che potrebbe essere applicata e le disposizioni di legge necessarie per determinare la giurisdizione penale;
 - (e) il testo delle disposizioni di legge in materia che stabiliscono i termini per procedere penalmente o il termine per dare esecuzione alla condanna;
2. Oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo,
 - (f) La domanda di estradizione che ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale a carico della persona richiesta deve essere accompagnata anche dalla copia autentica del mandato di arresto emesso dall'autorità competente dello Stato Richiedente;
 - (g) La domanda di estradizione che ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta deve essere accompagnata dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle competenti autorità dello Stato Richiedente ed essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, salvo diversi accordi tra gli Stati.

Articolo 8

Informazioni supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato potrà richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Articolo 9

Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. Tale domanda sarà avanzata per iscritto mediante le Autorità Designate ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati;
2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 7 del presente Trattato e la dichiarazione che sarà presentata una richiesta formale di estradizione per la persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto informerà prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive diventano inefficaci se, entro trenta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Designata dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su giustificata domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.
5. Il termine dell'arresto provvisorio di cui al comma 4 del presente articolo non pregiudica l'extradizione della persona richiesta se lo Stato Richiesto successivamente riceve la formale richiesta di estradizione.

Articolo 10

Decisione sulla richiesta di estradizione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno e informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.

Articolo 11

Consegna della persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'extradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e sulle altre questioni pertinenti relative all'esecuzione dell'extradizione. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'extradizione..
2. Se nei termini di cui al comma 1 del presente articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'extradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà l'extradando e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 3 del presente Articolo.
3. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'extradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.
4. Quando l'extradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato; lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.

Articolo 12

Consegna differita e consegna temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'extradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'extradizione,

può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.

2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, nella misura consentita dalla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Il periodo di tale detenzione è calcolato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

Articolo 13

Richieste di estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più altri Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:

- (a) se le domande sono state avanzate sulla base di un Trattato;
- (b) la gravità dei diversi reati;
- (c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- (d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
- (e) le rispettive date di presentazione delle domande;
- (f) la possibilità di una successiva estradizione ad uno Stato terzo.

Articolo 14

Principio di specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere perseguita o arrestata ai fini dell'esecuzione di una condanna nello Stato Richiedente per un qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, salvo che:

- (a) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In questo ultimo caso, lo Stato Richiesto potrà richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'Articolo 7 del presente Trattato;
- (b) tale persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni da quando avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;;
- (c) tale persona abbia volontariamente fatto ritorno nel territorio dello Stato Richiedente dopo averlo lasciato.

2. Salvo nei casi previsti dai suindicati punti b) e c), il consenso dello Stato Richiesto sarà necessario per consentire allo Stato Richiedente di consegnare a uno Stato terzo la persona richiesta che le è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati anteriori alla consegna. Lo Stato Richiesto potrà esigere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7.

Articolo 15

Consegna di cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sequestra i proventi e gli strumenti del reato e le altre cose, rinvenute nel suo territorio, che possono servire come prove e, quando è concessa l'extradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente.

2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'extradizione, sebbene già accordata, non possa aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso ad un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna di tali cose non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto a tali cose. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

Articolo 16

Transito

1. Gli Stati, purchè non sia contrario alla propria legislazione nazionale, autorizzano il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da un Stato terzo.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltrerà allo Stato di transito, mediante le Autorità Designate, una domanda in tal senso contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso.
3. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, quest'ultimo tratterà la persona da far transitare fino al completamento della procedura di transito, sempreché sia presentata una richiesta di transito entro 96 ore.

Articolo 17

Notifica del risultato

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'extradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Articolo 18

Spese

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese;
2. Lo Stato Richiesto provvede alle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché alle spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'Articolo 15;
3. Lo Stato Richiedente provvede alle spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente.

Articolo 19

Rapporti con altri trattati

Il presente trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambe le Parti Contraenti siano parte.

Articolo 20
Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato è risolta mediante consultazione per via diplomatica.


Articolo 21
Entrata in vigore, modifica e cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente trattato può essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entra in vigore in conformità con la procedura prescritta al punto 1 del presente articolo ed è parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. Il Trattato cesserà di avere efficacia il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applica ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore anche se i relativi reati sono commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati a tale effetto dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Roma, il giorno 7 del mese ottobre dell'anno 2010 in duplice esemplare nelle lingue cinese, italiana ed inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

Per la
Repubblica Popolare Cinese



Per la
Repubblica Italiana

